



# COMUNE di CONCOREZZO

**Ordinanza N.**  
**Data di registrazione**

**157**  
**14/09/2021**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE PER RAGIONI DI ORDINE PUBBLICO**

## **IL SINDACO**

- Premesso che:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, come convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano ha, tra l'altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- l'art. 54 comma 4 e 4 bis come novellato dall'art. 8 del D.L.14/2017 convertito nella Legge 48/2017 prevede che il Sindaco possa adottare provvedimenti concernenti l'incolumità pubblica diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione e provvedimenti concernenti la sicurezza urbana diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità quali, tra l'altro, episodi di illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool;
- nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

- Considerato che:

- il consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche è spesso causa del verificarsi di episodi di degrado e di violazione delle regole, anche minime, di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano e di turbamento della pubblica quiete;
- tali deprecabili comportamenti assumono maggiore rilevanza in condizioni climatiche particolarmente favorevoli dove è più frequente la presenza di persone all'aperto, per cui il consumo smodato di alcool da parte di tali soggetti determina maggior impatto sulla percezione di insicurezza e di degrado;
- la zona del centro storico di Concorezzo, dove è più facile approvvigionarsi di bevande alcoliche, è frequentemente teatro di condotte che compromettono le comuni regole di vita civile, incidendo in maniera fortemente negativa sulla qualità urbana in termini di quiete pubblica e di decoro, con notevole detrimento delle condizioni di vivibilità cittadina e conseguente degrado urbano;
- sempre più frequenti sono le segnalazioni di presenza di gruppi di persone che si ritrovano con bevande alcoliche e monopolizzano gli spazi pubblici, creando degrado e disagio per i residenti;
- il consumo smodato di alcol è spesso accompagnato da atteggiamenti o comportamenti che sfociano in una tendenziale aggressività, e non è raro che tali gruppi di persone, per ragioni futili, scatenino risse tra di loro o riversino la loro aggressività verso passanti, atteso il loro stato di agitazione psicofisico;
- è tipico di chi assume sostanze alcoliche nei modi sopra descritti abbandonare i contenitori al suolo dopo averne consumato il contenuto contribuendo negativamente sulla nettezza e sul decoro della

zona e costituendo un potenziale pericolo per la pubblica incolumità in quanto fonte di possibile inciampo ovvero di utilizzo degli stessi contenitori (nel caso in cui siano essi di vetro o metallo) come oggetti contundenti in caso di risse o colluttazioni;

• numerosi sono gli esposti pervenuti alle forze dell'ordine e alla polizia locale che hanno evidenziato come, a causa di quanto sopra narrato, alcune zone del centro storico siano spesso teatro di fenomeni di bivacco e di degrado, incrementatisi nel corso degli ultimi giorni che hanno visto un pronto intervento delle forze dell'ordine;

- Dato atto che:

• per il contrasto a tale fenomeno l'ordinamento attualmente non dispone di strumenti normativi ordinari sufficientemente dissuasivi tali da poter intervenire proficuamente e rendere incisive le attività di controllo al fine di debellare definitivamente questo fenomeno;

• per rendere più efficace l'azione di contrasto ai comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà descritti in premessa e determinati dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, sia opportuno adottare, in via temporanea e con riserva in seguito di ogni più appropriata iniziativa, un provvedimento che disponga il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su aree pubbliche e aperte al pubblico dalle ore \_\_\_\_\_ ed una regolamentazione ancora più restrittiva in particolari zone della città;

- Ritenuto che:

• per le ragioni sopra esposte sussistono le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alla peculiarità del tempo e del luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto, nonché della pubblica incolumità, e pertanto si possa provvedere in tal senso mediante ordinanza extra ordinem emessa ai sensi dell'art. 54 comma 4 e 4 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come novellato dall'art. 8 del D.L.14/2017 convertito nella Legge 48/2017;

• l'adozione di tale provvedimento si correla con l'urgente necessità di porre in essere ulteriori misure sanitarie di prevenzione e contenimento della diffusione del virus COVID-19, volte ad assicurare la tutela della salute pubblica, soprattutto nelle strade del centro storico di ridotte dimensioni, interessate dalla movida, ove non è possibile garantire il distanziamento ed evitare assembramenti;

• può considerarsi congrua la vigenza dei presenti divieti di divieto sino al \_\_/9/2021;

- Visti:

• il Decreto Legislativo n. 267/2000 ed in particolare il comma 4 bis dell'articolo 54, così come sostituito dall'art. 8 c.1 lett. b) del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48;

- Dato atto che:

• Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale di Governo di Monza e della Brianza, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

• ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e ss. della citata fonte normativa e pertanto immediatamente esecutiva;

ORDINA

fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio cittadino, dal 16 al 26 settembre 2021:

- **il divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, tutti i giorni dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00, nelle strade e piazze incluse nel quadrilatero Via Repubblica, Piazza Castello, via Valagussa, via Libertà e nel parco V Alpini, ad eccezione del servizio ai tavoli sulle aree in concessione di occupazione di suolo pubblico ai pubblici esercizi;**
- **la chiusura dei pubblici esercizi ubicati nel quadrilatero suddetto con sgombero degli avventori/clienti entro le ore 24,00;**
- **il divieto di permanenza nelle aree prima individuate a partire dalle ore 24,00 e fino alle ore 6,00, per evitare schiamazzi e disturbi al riposo delle limitrofe abitazioni.**

#### AVVERTE

salvo che il fatto non costituisca reato o violazione alle norme per il contenimento dell'epidemia o ad altre norme speciali, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, PMR € 50,00, oltre al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/81.

Ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81 è ammesso, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 50,00. All'atto della contestazione della violazione qualora il trasgressore, invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto, ai sensi dell'art. 13 legge 689/81;

#### DISPONE INOLTRE

- che la presente ordinanza sia valida dal 16 al 26 settembre 2021;
- che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa ed attraverso ogni altra forma ritenuta utile;
- che sia trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Monza e della Brianza per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso di tutte le forze di polizia ai sensi dell'art. 54 comma 9 del D. Lgs. 267/2000 ed, ai fini della sua esecuzione, alla Questura di Monza e della Brianza, alla Compagnia Carabinieri di Vimercate, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Monza, alla Stazione Carabinieri di Concorezzo e al Comando della Polizia Locale di Concorezzo.

Avverso la presente ordinanza sindacale è ammesso ricorso, in alternativa:

- al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio;
- con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio.

**Il Sindaco**  
CAPITANIO MAURO / INFOCERT SPA